

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Vito Giampietro - Componenti; Dott. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. IANNASCOLI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)

La C.G.F., sentito il Commissario di Campo, respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Iannascoli Fabrizio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014)

La C.G.F., sentito il Commissario di Campo, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Pescara di Pescara riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Prof. Giovanni Serges - Componenti;
Dott. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE NONCHÉ L'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, REAL DEM/CITTÀ DI MONTESILVANO DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del 6.2.2014)

La C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Dem Calcio a 5 di Montesilvano (Pescara) e annulla limitatamente alla sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 5 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete